

La preclusione al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo: la Consulta si pronuncia.

di **Federica Barbero**

Sommario. **1.** Premessa. – **2.** Il (solito) difficile rapporto tra il giudizio abbreviato e la pena dell'ergastolo. – **2.1.** (Ancora una) riforma del giudizio abbreviato: legge 12 aprile 2019, n. 33. – **3.** La sentenza della Corte Costituzionale n. 260 del 2020. – **4.** Conclusioni.

1. Premessa.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 3 dicembre 2020, n. 260, si è pronunciata nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438, co. 1-*bis*, del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 1, co. 1, lett. a), della legge 12 aprile 2019, n. 33, nonché degli artt. 3 e 5 della medesima legge, dichiarando infondate le questioni di legittimità promosse dai Tribunali di La Spezia¹, Napoli² e Piacenza³ sull'esclusione del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Come noto, difatti, il 20 aprile 2019 è entrata in vigore la cd. legge Molteni, con la quale a tali delitti è stato precluso l'accesso al meccanismo premiale del rito abbreviato. Il legislatore, nello specifico, muovendo dall'intento di assicurare una risposta sanzionatoria severa a fatti di particolare allarme sociale, si è limitato ad individuare le fattispecie punite con la pena dell'ergastolo; ne è conseguita, così, l'esclusione dell'applicabilità del rito a fatti specialmente gravi, quali - tra gli altri - l'omicidio aggravato (art. 575 c.p., aggravato ai sensi degli artt. 576 e 577 c.p.).

Ebbene, la sottrazione di tali delitti all'applicazione del giudizio abbreviato porta con sé inevitabili ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario e alcune osservazioni critiche si sono rese necessarie già in sede di primo commento⁴.

¹ Ordinanza del 6 novembre 2019 del G.U.P. del Tribunale di La Spezia, pubblicata in questa Rivista *ivi*.

² Ordinanza del 5 febbraio 2020 della Corte d'assise di Napoli, pubblicata in Gazzetta Ufficiale *ivi*.

³ Ordinanza del 16 luglio 2020 del G.U.P. del Tribunale di Piacenza, pubblicata in questa Rivista *ivi*.

⁴ Sul punto, si veda F. Giunchedi, "De profundis per i procedimenti speciali. Considerazioni a margine alla legge di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo", in

È risultato *prima facie* evidente, difatti, come la riforma si fosse posta in chiara controtendenza rispetto alla costante incentivazione degli strumenti deflattivi, tra cui, appunto, il rito abbreviato, con apparente sacrificio di garanzie di rango costituzionale.

Dopo (poco meno di) due anni dall'entrata in vigore della novella, ci si domanda (nuovamente) se tale preclusione al rito, fondata sulla qualità della pena, nonché strettamente connessa all'allarme sociale generato dai singoli reati, possa legittimarsi sulla base di apprezzamenti di politica criminale, ovvero se tale trattamento sia sintomo di una irragionevole arbitrarietà legislativa.

Nonostante i dubbi (passati e presenti) della dottrina e le questioni di legittimità costituzionale sollevate da più Tribunali, la Consulta, lo si anticipa, ha dichiarato (*rectius*, ribadito) che la disciplina novellata altro non è che espressione della discrezionalità legislativa, che, seppur opinabile, non si ritiene censurabile sul piano della legittimità costituzionale.

Così, la preclusione al rito per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo rimane, a detta della Corte, *“espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale, e non si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), con il diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), con la presunzione di non colpevolezza (articolo 27, secondo comma, della Costituzione), né con i principi del giusto processo, in particolare con quello della ragionevole durata (articolo 111, secondo comma, della Costituzione)”*⁵.

Procediamo, però, con ordine. Di seguito, vale la pena di richiamare sommariamente la disciplina oggetto di censura, con particolare riferimento alle vicende storiche che l'hanno interessata, e le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici *a quibus*.

Infine, verrà analizzata la pronuncia della Corte Costituzionale, tentando di fornire al lettore un quadro quanto più completo, ragionato e critico possibile della vicenda.

2. Il (solito) difficile rapporto tra il giudizio abbreviato e la pena dell'ergastolo.

È bene cominciare con un cenno alla disciplina del giudizio abbreviato, nonché un rapido *excursus* sulle vicende storiche che l'hanno segnata, rievocando le problematiche tornate oggi di attualità.

Non si potrà non notare, per di più, che il rapporto tra il giudizio abbreviato e la pena dell'ergastolo è da sempre alquanto difficile, se non burrascoso.

Archivio Penale 2019; F. Barbero, *“L'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Brevi note a caldo”*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, 5.

⁵ Comunicato Stampa della Corte Costituzionale del 18 novembre 2020, pubblicato in questa Rivista *ivi*.

Anzitutto, il giudizio abbreviato rientra nel novero delle procedure semplificate e alternative al dibattimento, caratterizzato per essere celebrato allo *stato degli atti*, ovvero sulla base dei risultati delle indagini preliminari confluiti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

L'obiettivo principale di tale rito è la riduzione dei tempi processuali. Come noto, la rinuncia dell'imputato al pieno contraddittorio dibattimentale è bilanciata dalla previsione di un meccanismo premiale, secondo cui viene riconosciuta una diminuzione di pena, in caso di condanna, pari alla metà se si procede per una contravvenzione ovvero di un terzo se si procede per un delitto.

Ai sensi della normativa previgente, non sussistevano preclusioni in base alla natura del reato per cui si procedeva, così che l'accesso al rito cd. non condizionato si configurava come un vero e proprio diritto potestativo in capo all'imputato.

Per quanto qui di interesse, l'art. 442, co. 2, c.p.p., nella versione originaria, prevedeva espressamente, all'esito dell'applicazione del giudizio abbreviato, la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta. Il rito, pertanto, risultava chiaramente ammissibile anche per i reati puniti con l'ergastolo.

Sul punto, occorre precisare che, per la redazione degli articoli del codice di procedura penale sulla disciplina del giudizio abbreviato, il Parlamento si era invero limitato a indicare al Governo, all'art. 2, punto 53, della legge-delega, una riduzione di pena pari a un terzo, omettendo, invece, di pronunciarsi sui criteri di calcolo da applicare in caso di reati puniti con pena perpetua⁶.

Così, nel silenzio della legge-delega, il Governo, su proposta della Commissione redigente, aveva (autonomamente) predisposto, all'art. 442, co. 2, c.p.p., la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta⁷.

⁶ Legge 16 febbraio 1987, n. 81, "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale".

⁷ "Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni", Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario n. 93, Libro VI, Titolo I, Premessa: *"La Commissione redigente ha ampiamente discusso sulla limitazione o meno dei reati per i quali è possibile il giudizio abbreviato, e in particolare sulla esclusione dall'ambito dello stesso giudizio dei reati di competenza della corte di assise. Pur tra le molte perplessità emerse, è stata adottata la soluzione più ampia sulla base della considerazione che il Senato della Repubblica ha modificato il testo della delega approvato dalla Camera dei deputati, che ancorava la previsione del giudizio abbreviato a categorie di reato predeterminate (cfr. la relazione del sen. Coco del 18 novembre 1986). D'altro canto si è ritenuto di consentire il maggiore spazio possibile al giudizio abbreviato, tenuto conto del fatto che esso è richiesto dall'imputato, il quale - nella logica del processo accusatorio - può anche rinunciare alla garanzia rappresentata dalla partecipazione popolare nei giudizi di Corte di assise.*

Ebbene, con sentenza n. 176 del 1991, la Corte Costituzionale dichiarava costituzionalmente illegittimo, per eccesso rispetto alla legge-delega, l'art. 442, co. 2, ultimo periodo, c.p.p., *“nella parte in cui consentiva il rito abbreviato anche per i reati punibili con l'ergastolo”*⁸.

Così, sulla scia di tale declaratoria di incostituzionalità, il giudizio abbreviato veniva per la prima volta escluso per i reati puniti con la pena dell'ergastolo. Ciononostante, parte della dottrina sosteneva che presupposto del rito abbreviato fosse la definibilità del giudizio allo stato degli atti e che, dunque, fosse ammissibile anche per tali reati, ai quali, però, non sarebbe conseguita alcuna riduzione di pena in caso di condanna⁹.

Ogni dubbio interpretativo in merito trovava soluzione l'anno seguente in una decisione a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, la quale riconosceva una generale e insuperabile preclusione al rito per i delitti punibili con la pena dell'ergastolo, anche qualora il giudice ritenesse di applicare in concreto, in ragione della sussistenza di circostanze attenuanti,

Si è posto allora il problema di rendere possibile la riduzione del terzo rispetto ai reati per i quali il giudice debba infliggere l'ergastolo. [...] è sembrato preferibile determinare in modo fisso la pena da sostituire all'ergastolo”.

⁸ Corte Costituzionale, Sentenza 22 aprile 1991, n. 176: *“La questione di legittimità costituzionale del giudizio abbreviato per i processi aventi ad oggetto un delitto punibile con la pena dell'ergastolo, sollevata ex art. 76 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di delega, è fondata.*

L'art. 2, punto 53, della legge di delega legislativa al Governo per l'emanazione del codice di procedura penale prevede il potere del giudice di pronunciare sentenza di merito nell'udienza preliminare, decidendo allo stato degli atti su richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero, ed indica contestualmente “che, nel caso di condanna, le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo”.

La direttiva, nella sua chiara formulazione, è tale da far ritenere che la previsione del giudizio abbreviato riguardi solo i reati punibili con pene detentive temporanee o pecuniarie, essendo la diminuzione di un terzo concepibile solo se riferita ai reati punibili con una pena quantitativamente determinata e non, quindi, ai reati punibili con l'ergastolo.

[...La] difficoltà di determinare il criterio in base al quale attuare la delega nasceva proprio dalla carenza, nella menzionata direttiva di cui al punto 53 dell'art. 2, di un'espressa previsione: se il legislatore delegante avesse inteso estendere il giudizio abbreviato anche ai delitti punibili con l'ergastolo, avrebbe dovuto espressamente indicare il criterio sulla base del quale operare la sostituzione della pena.

La sostituzione invece operata, con la pena di trent'anni di reclusione, è stata quindi [...] arbitraria rispetto alla legge di delega, non bastando a giustificarla il riferimento ad altre ipotesi di sostituzione della pena dell'ergastolo, quali previste nel codice penale in relazione a profili in nessun modo collegabili alla diminuzione di un terzo indicata dalla delega per il giudizio abbreviato.

⁹ Sul punto, G. Leo, *“L'esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo: infondate o inammissibili le questioni di legittimità costituzionale”*, in Sistema Penale, 7 dicembre 2020: *“[i]l fatto che l'ablazione si fosse limitata alla norma concernente la riduzione di pena aveva indotto dubbi e discussioni circa l'effetto di totale preclusione dell'accesso al rito, che secondo alcuni sarebbe rimasto ammissibile, con soluzioni variamente proposte riguardo alla pena irrogabile nel caso di condanna”.*

una pena diversa¹⁰. La Corte, dunque, riteneva in ogni caso precluso l'accesso al rito, semplicemente sulla base dell'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio, qualora questa prevedesse un reato punibile con l'ergastolo. La preclusione si riteneva dovesse operare anche nei casi in cui il giudice ritenesse - ad esempio in ragione della sussistenza di circostanze attenuanti - di applicare in concreto una pena diversa.

Peraltro, la stessa Corte Costituzionale, con l'ordinanza del 2 aprile 1992, n. 163, dichiarava la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, punto 53, della legge-delega, nonché degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. sollevata da due ordinanze di rimessione¹¹.

In particolare, si precisava che *“l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo, non è in sé irragionevole, né l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee”*. Solamente nel 1999, con la legge n. 479, cd. Carotti, veniva ripristinata l'operatività del rito abbreviato anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo¹². Poco tempo dopo, il legislatore, con il Decreto Legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, stabiliva che con l'espressione *pena dell'ergastolo*, ex art. 442, co. 2, ultimo periodo, c.p.p., dovesse intendersi solo l'ergastolo senza isolamento diurno, aggiungendo che *“alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo”*¹³.

Da tale modifica, peraltro, scaturiva la nota vicenda Scoppola contro Italia, poi conclusasi con la condanna del nostro Paese da parte della Corte EDU per violazione del principio di retroattività della disciplina più favorevole (art.

¹⁰ Cass. Pen., Sezioni Unite, 6 marzo 1992, n. 2977: “[...] non può affermarsi che in seguito alla dichiarazione di illegittimità contenuta nella sentenza n. 176 del 1991 può procedersi con il giudizio abbreviato anche per i reati punibili con l'ergastolo rimanendo solo preclusa la possibilità di sostituire l'ergastolo con la reclusione di trenta anni. È tutta la motivazione della sentenza, e non solo le parole inizialmente riportate, che esprime la correlazione tra la pena applicabile e l'ammissibilità del procedimento speciale, escludendo che la pena possa rilevare solo al momento del giudizio. In altre parole, la Corte Costituzionale ha fatto rientrare tra i presupposti del giudizio abbreviato anche l'applicabilità in base all'imputazione di una pena diversa dall'ergastolo, nel senso che il procedimento speciale risulta ammissibile solo quando è applicabile una pena pecuniaria o una pena detentiva temporanea”.

¹¹ Ordinanza del 22 novembre 1991 (r.o. n. 53 del 1992) e del 29 novembre 1991 (r.o. n. 60 del 1992) del G.I.P. del Tribunale di Torino.

¹² Legge 16 dicembre 1999, n. 479, “Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense”. Per quanto qui d'interesse, si veda l'art. 30.

¹³ Si veda sul punto l'art. 7, d.l. 23 novembre 2000, n. 341.

7, Convenzione EDU), ravvisabile in questo caso nella legge Carotti, laddove questa prevedeva la pena di trent'anni di reclusione nel caso di condanna in giudizio abbreviato per delitti puniti con la pena dell'ergastolo¹⁴.

In ultimo, con la recente legge n. 33 del 2019, eccoci, invece, riportati ai primi anni Novanta: l'applicabilità del giudizio abbreviato è (nuovamente) esclusa per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

2.1. (Ancora una) riforma del giudizio abbreviato: legge 12 aprile 2019, n. 33.

Il 20 aprile 2019 è entrata in vigore la riforma qui in commento, costituita da cinque articoli con cui il legislatore ha apportato sostanziali modifiche agli artt. 438, 441-*bis*, 442 e 429 del codice di procedura penale.

Fin dalla sua entrata in vigore, tale riforma è stata oggetto di numerose critiche da parte dei primi commentatori, che non hanno mancato di esprimere forti perplessità in merito alla compatibilità costituzionale della stessa¹⁵.

In particolare, il fulcro della novella legislativa risiede all'art. 1, lett. a), di tale legge, che introduce il comma 1-*bis* all'art. 438 c.p.p., disponendo espressamente che “[n]on è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo”.

L'art. 1 prosegue con ulteriori modifiche all'art. 438 del codice di procedura penale. In particolare, alla lettera b), prevede la possibilità di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato cd. condizionato, rigettata nella fase introduttiva dell'udienza preliminare. Tale disposizione, apparentemente in contrasto con l'inammissibilità del rito per il reato in contestazione, trova la propria *ratio* nella possibilità riconosciuta all'imputato di reiterarne la richiesta, condizionandola a una diversa qualificazione del fatto.

Ai sensi della lettera c), all'art. 438, dopo il comma 6-*bis*, è aggiunto il comma 6-*ter*, che disciplina un meccanismo di sindacato post-dibattimentale, in forza del quale “*qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia*

¹⁴ Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia: è riconosciuto il diritto dell'imputato a ottenere il trattamento previsto al momento della richiesta del rito (anni trenta) e non quello operante al momento della celebrazione del rito (ergastolo), per effetto del sopravvenuto art. 7, l. 4 del 2001.

¹⁵ Si vedano, tra gli altri, G. Di Chiara, “Giudizio abbreviato, reati da “ergastolo”, populismo penale e Stato di diritto”, in *Processo Penale e Giustizia*, 2019; R. Pilloni, “Giustizia penale negoziata e divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo”, in *Archivio penale*, 2020, 1: “[l]a struttura dogmatica del giudizio abbreviato, sottraendo quest'ultimo alle influenze evocative di locuzioni come “giustizia negoziata” o “rito premiale”, offre una prospettiva di partenza che, con lucidità permette di scorgere non pochi dubbi sulla ragionevolezza di una scelta legislativa che mira, in via del tutto irrazionale, a sottrarre una data categoria di imputati all'ambito di applicazione del giudizio abbreviato”.

ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2".

L'art. 2, invece, introduce il comma 1-*bis* all'art. 441-*bis* c.p.p., a norma del quale, qualora all'esito dell'attività di integrazione probatoria con richiesta di rito abbreviato condizionato il Pubblico Ministero modifichi l'originaria contestazione, procedendo per un reato ostativo al rito, il giudice revoca l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione¹⁶.

L'art. 3 abroga il secondo e il terzo periodo dell'art. 442, co. 2, c.p.p., eliminando le pene eventualmente applicabili in luogo dell'ergastolo, in caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato.

Con l'art. 4, viene inserito all'art. 429 c.p.p. il comma 2-*bis*, che prende in considerazione l'eventualità che il fatto venga riqualificato in esito all'udienza preliminare, con il decreto che dispone il giudizio, passando, dunque, da una contestazione formulata dal Pubblico Ministero e preclusiva al rito, a una definizione giuridica che, invece, lo consente. Inoltre, il provvedimento giudiziale deve contenere l'avviso che sarà possibile, entro quindici giorni dalla lettura o dalla notifica del medesimo provvedimento, formulare una richiesta di giudizio abbreviato.

Infine, ai sensi dell'art. 5, viene prevista una norma di diritto intertemporale, secondo cui le nuove disposizioni devono trovare applicazione per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Sul punto, si rammenta che l'art. 442, co. 2, c.p.p., proprio per il fatto di incidere sulla severità della pena che viene inflitta in caso di condanna, pur essendo norma processuale si atteggia a norma di diritto sostanziale¹⁷.

Pertanto, ne consegue che, in piena conformità con l'art. 7 CEDU e l'art. 25, co. 2, Cost., la disciplina soggiace al principio di irretroattività della norma sanzionatoria più sfavorevole, come, di fatto, confermato dall'art. 5 in oggetto.

Ebbene, appare indubbio che il nucleo essenziale della riforma consista nella preclusione del ricorso al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, ed è in relazione a tale novità normativa che si sono maggiormente concentrate le questioni di legittimità costituzionale, poi risolte (in senso negativo) con la sentenza in commento.

¹⁶ Ciò pone il problema della individuazione dei meccanismi di riattivazione del giudizio nelle forme originarie, con riferimento ai procedimenti in cui l'udienza preliminare non deve essere celebrata. Sul punto, si legga l'intervento di G. Spangher, "Esclusi dall'abbreviato i reati puniti con l'ergastolo", in *Il Processo*, 2019, 2.

¹⁷ Corte EDU, Scoppola c. Italia, cit.: decisione con cui la Grande Camera ha espressamente qualificato l'art. 442, co. 2, c.p.p. come norma di diritto sostanziale in ragione della sua immediata incidenza sul trattamento sanzionatorio, deducendone così la sua soggezione al principio di retroattività *in mitius*, desunto dall'art. 7 CEDU.

3. La sentenza della Corte Costituzionale n. 260 del 2020.

La Corte Costituzionale ha definitivamente sciolto i dubbi di costituzionalità, formalmente sollevati dai giudici di La Spezia, Napoli e Piacenza, e diffusamente condivisi dalla dottrina, escludendo che la disciplina del giudizio abbreviato, così come modificata dalla legge n. 33 del 2019, si ponga in contrasto con principi di rango costituzionale.

Come già anticipato, difatti, la Consulta ha ricondotto la preclusione al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo ad una legittima scelta di politica criminale, che, per quanto discutibile, non può comunque considerarsi censurabile sul piano della conformità alla Costituzione.

I giudici di merito, con le tre ordinanze che hanno dato stimolo alla decisione della Consulta ora in commento, hanno sollevato diverse questioni di legittimità, censurando la disciplina riformata del giudizio abbreviato essenzialmente sulla scorta di due critiche.

La prima concerne la tematica del diritto transitorio, rilevante, tuttavia, esclusivamente per il giudizio avanti il giudice spezzino; la seconda, più pregnante, riguarda l'inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, ritenuta incostituzionale in relazione a più articoli della Carta.

Le tre ordinanze sollevano, peraltro, questioni analoghe e i relativi giudizi sono stati, per tale ragione, riuniti dalla Corte ai fini della decisione.

Per maggiore completezza logica, di seguito si propone una brevissima illustrazione delle questioni sollevate da ciascun giudice rimettente, per poi proseguire con un'analisi più ragionata, fedele all'*iter* argomentativo della pronuncia della Consulta.

La prima ordinanza è stata formulata dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di La Spezia, in data 6 novembre 2019¹⁸.

Tale atto si presenta particolarmente strutturato, ed è l'unico ad essere caratterizzato dalla presentazione di due distinte questioni: una relativa alla disciplina di diritto intertemporale introdotta dalla novella legislativa, la seconda, più ampia, relativa alla preclusione all'accesso al rito, ricalcata anche dalle successive ordinanze dei Tribunali di Napoli e Piacenza.

In particolare, la necessità della prima questione si rinvia nella dinamica cronologica dei fatti oggetto del giudizio. Nel caso di specie, si procede per un reato di omicidio in cui la condotta causativa della morte si esaurisce in un momento antecedente all'entrata in vigore della legge n. 33 del 2019, mentre l'evento-morte si produce in un momento successivo alla stessa. Ci si

¹⁸ Per una completa analisi dell'ordinanza di rimessione formulata dal giudice di La Spezia, si leggano: G. Spangher, "L'ergastolo e l'accesso al rito abbreviato", in *Giustizia Insieme*, 7 febbraio 2020; E. Valentini, "Giudizio abbreviato, ergastolo, tempus regit actum: alla vigilia di una importante decisione della corte costituzionale", in *Sistema Penale*, 2020, 11.

domanda, pertanto, se la novella legislativa debba trovare applicazione nel caso concreto, precludendo all'imputato l'accesso al rito.

L'art. 5 della legge stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai fatti *commessi* successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge, ovvero il 20 aprile 2019.

Così, il giudice *a quo*, facendo leva non solo sul fatto che il momento consumativo del delitto di omicidio non può che coincidere con il prodursi dell'evento-morte, che nei fatti corrisponde a un momento successivo all'entrata in vigore della legge, ma anche sulla natura processuale della disciplina in esame, propendeva per l'applicabilità della nuova normativa nel caso di specie.

Il giudice spezzino, dunque, solleva questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 117 Cost. e 7 CEDU, per il fatto che *“tale intervento [...] si traduc[e] in un'imprevedibile variazione ex post facto del rischio penale insito alla condotta tipica, dopo che la stessa si è già esaurita e che le serie causali dalla stessa innescate esulano dalla sfera di controllo dell'agente. In tal modo si materializza una violazione del principio di legalità dal punto di vista della ragionevole prevedibilità delle conseguenze delle proprie azioni al momento della condotta”*.

Proseguendo nella veloce elencazione delle ordinanze, la seconda e la terza, rispettivamente formulate dalla Corte d'assise di Napoli, il 5 febbraio 2020, e dal Giudice dell'udienza preliminare di Piacenza, il 16 luglio 2020, si concentrano, invece, solo sulla compatibilità costituzionale dell'art. 438, co. 1-bis, c.p.p..

I parametri costituzionali richiamati sono parzialmente diversi nelle tre ordinanze e possono ricondursi agli artt. 3, 24, anche in relazione agli artt. 2, 3, 27 co. 2, 111 co. 1 e 2, 117, co. 1, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, della Costituzione.

Peraltro, vi è notizia, sul punto, di altre due ordinanze, emesse dai Tribunali di Alessandria e di Santa Maria Capua Vetere, in merito alla compatibilità costituzionale della preclusione al rito, con le quali, tuttavia, i giudici *a quibus* hanno dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dalle difese¹⁹.

In tali giudizi, le prospettazioni difensive ricalcavano quelle del giudice spezzino e, tuttavia, i giudici di merito non hanno rilevato nella legge n. 33

¹⁹ Ordinanza del 28 maggio 2020 del Giudice delle indagini preliminari di Alessandria; ordinanza del 10 giugno 2020 della Corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere. Per un maggiore approfondimento delle relative questioni, si leggano: E. Crippa, *“Pena perpetua e giudizio abbreviato: manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale”*, in *Sistema Penale*, 25 giugno 2020; A. Franceschini, *“Giudizio abbreviato e reati puniti con l'ergastolo: storia di un rapporto tormentato e di ricorrenti dubbi costituzionali”*, in *Sistema Penale*, 24 luglio 2020.

del 2019 alcun superamento del limite della ragionevolezza da parte del legislatore.

Orbene, la Consulta, alla luce delle suesposte ordinanze di rimessione, ha risolto le questioni con una decisione che, lo si riconosce, si mostra particolarmente densa e articolata nella sua parte motivazionale.

Di seguito, pertanto, si tenterà di fornire un commento il più ragionato possibile sui motivi per cui la Corte ha ritenuto che la disciplina del giudizio abbreviato, alla luce delle modifiche apportate dalla riforma del 2019, non sia contraria ai principi della Carta Costituzionale.

Procedendo con ordine, in primo luogo, la Corte ha affrontato la questione di diritto intertemporale, sollevata esclusivamente dal giudice di La Spezia, irrilevante negli altri due casi di specie, e, successivamente, le più dense censure relative alla preclusione al rito per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Come anticipato, l'art. 5 della l. 33 del 2019, stabilendo che le disposizioni della legge stessa si applicano ai fatti *commessi* successivamente alla data della sua entrata in vigore (20 aprile 2019), se inteso alla lettera, impedisce l'applicazione della disciplina previgente, che consente l'accesso al rito, qualora, in caso di omicidio, l'evento-morte si ponga in un momento successivo al 20 aprile 2019.

Difatti, il momento consumativo (*tempus commissi delicti*) dei reati a evento differito, come è quello dell'omicidio in cui la morte si verifica dopo un consistente lasso temporale rispetto alla condotta, coincide con il momento in cui l'evento si realizza.

In tema, il giudice rimettente si è mostrato consapevole del fatto che i più recenti arresti giurisprudenziali hanno affermato che *“in tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge penale vigente al momento della condotta”*²⁰. Cionondimeno, il giudice spezzino ha ritenuto che tale assunto possa valere solo nell'ambito del diritto penale sostanziale e non in materia processuale, così affermando che *“tale principio giurisprudenziale – che costituisce, evidentemente, il precipitato applicativo della lex mitior – è stato enucleato con riferimento ai fenomeni successivi riguardanti leggi penali sostanziali e non pare dunque idoneo ad interferire con la costante e granitica affermazione, da parte della stessa giurisprudenza, dell'operatività del divers[o] principio del tempus regit actum in materia processuale”*.

La Consulta, sul punto, ha ritenuto che la posizione presa dal giudice *a quo* riposasse su un *“erroneo presupposto interpretativo”*. In materia di successione

²⁰ Cass. Pen., Sezioni Unite, 29 luglio 2018, n. 40986. Si veda anche Cass. Pen., Sez. IV, 20 dicembre 2018, n. 16026.

di leggi processuali, è sì vero, da un lato, che vige il principio del *tempus regit actum*, in forza del quale l'atto processuale è regolato dalla legge in vigore al momento dell'atto, e non della commissione del fatto di reato, ma è altrettanto evidente, precisa la Corte, *“che la legge n. 33 del 2019 ha inteso derogare a tale principio generale, dettando una disciplina transitoria di carattere speciale che confina espressamente l'applicabilità della preclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo ai soli procedimenti concernenti fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge”*.

Tale scelta, inoltre, è fatta nella chiara consapevolezza, da parte del legislatore, di incidere su disposizioni collocate nel codice di procedura penale e concernenti il rito, dalle quali, però, consegue una forte incidenza sulla tipologia e sulla durata delle pene. Per tale ragione, *“non [possono] pertanto che soggiacere ai principi di garanzia che vigono in materia di diritto penale sostanziale”*²¹.

Se, dunque, la *ratio* del divieto di applicazione retroattiva delle leggi penali che inaspriscono il trattamento sanzionatorio risiede nel preservare il consociato da *“un successivo mutamento peggiorativo “a sorpresa” del trattamento penale della fattispecie”*, il momento in cui questo deve essere avvertito delle conseguenze penali della propria condotta non può che coincidere con il momento del compimento della condotta²².

Per tali ragioni, nel caso di reato a evento differito, quale è quello dell'omicidio con evento-morte verificatosi sotto la vigenza della nuova legge e dopo un apprezzabile iato temporale rispetto alla condotta, invece commessa prima dell'entrata in vigore della riforma del 2019, rimane ammissibile per l'imputato l'accesso al giudizio abbreviato.

Con riferimento, invece, alle questioni concernenti la preclusione al rito, sollevate da tutti e tre i giudici *a quibus*, viene anzitutto chiamato in causa l'art. 3 della Costituzione.

I giudici rimettenti ritengono, difatti, che lo sbarramento dell'accesso al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo debba essere censurato per l'irragionevole disparità di trattamento che ne consegue, in violazione del principio di uguaglianza espresso in Costituzione.

Sotto tale profilo, occorre evidenziare che, secondo i rimettenti, l'irragionevolezza conseguente alla novella legislativa consisterebbe non solo

²¹ Sul divieto di applicare una pena più grave di quella prevista al momento del fatto, si veda anche Corte EDU, Grande Camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, n. 2.

²² Tale soluzione era già stata ipotizzata da G. Spangher, *“L'ergastolo e l'accesso al rito abbreviato”*, cit. : *[i]ndiscutibilmente è necessario riferirsi al momento dell'azione, quello, cioè, del momento in cui si prefigura l'atto delittuoso e lo pone in essere proiettandolo già da quel momento sull'evento voluto. Il dato trova un preciso riscontro nell'art. 8 c.p.p., ove al comma 2 si precisa che “se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, competente è il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione”*.

nella equiparazione sanzionatoria tra fatti aventi disvalore differente, bensì anche tra fatti aventi disvalore omogeneo²³.

Basti pensare, in merito, che il catalogo dei delitti puniti con la pena dell'ergastolo ricomprende fattispecie completamente diverse tra loro, non solo con riferimento al bene giuridico tutelato, ma anche per la tipologia di comportamento delittuoso effettivamente sanzionato.

Peraltro, non può neppure sfuggire l'illogicità del fatto che la preclusione al rito deriverebbe dalla mera contestazione di un determinato titolo di reato, finendo per attribuire, così, al Pubblico Ministero il potere di condizionare in maniera irreversibile, attraverso la contestazione di una circostanza aggravante accertabile solo in dibattimento, la modalità di svolgimento del processo.

La novella legislativa si trasforma, pertanto, in un vero e proprio inasprimento della reazione sanzionatoria per i reati cui l'accesso al rito viene negato²⁴.

²³ Corte Costituzionale, Sentenza 3 dicembre 2020, n. 260: *“Sotto il primo profilo, i rimettenti osservano come, nel novero stesso delle figure di omicidio doloso aggravato, la previsione astratta della pena dell'ergastolo accomuni fatti di gravità diversa, come, da un lato, omicidi commessi nell'ambito dell'attività di grandi organizzazioni criminali e, dall'altro, omicidi non premeditati commessi in un momentaneo accesso d'ira contro congiunti, come sarebbe accaduto nei casi oggetto dei procedimenti a quibus. L'esame dell'elenco dei delitti puniti con l'ergastolo previsti dal vigente codice penale evidenzerebbe, inoltre, il loro disvalore assai eterogeneo, che renderebbe irragionevole l'esclusione a priori dalla possibilità di accedere al giudizio abbreviato per i relativi imputati.*

Sotto il secondo profilo, la preclusione in esame produrrebbe irragionevoli disparità di trattamento, esemplificate dal confronto tra le ipotesi punite con l'ergastolo riconducibili al primo comma dell'art. 577 cod. pen., che comprendono oggi l'omicidio del coniuge anche legalmente separato (per cui è precluso il giudizio abbreviato, con conseguente impossibilità di beneficiare della riduzione di pena in caso di condanna), e quelle di cui al secondo comma, punite con la pena da ventiquattro a trent'anni di reclusione, che comprendono l'omicidio del coniuge divorziato (ipotesi per la quale è il giudizio abbreviato è invece ammissibile, con correlativa possibilità di ottenere il relativo sconto di pena in caso di condanna). Sarebbe, altresì, irragionevole la disparità di trattamento creata dalla disposizione censurata tra l'imputato di omicidio nei cui confronti, in esito al giudizio ordinario, l'aggravante contestata venga esclusa – il novellato art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. prevedendo che la corte di assise applichi la riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato, ingiustamente negatogli –, e l'imputato di omicidio nei cui confronti venga bensì riconosciuta la sussistenza in fatto della circostanza aggravante che determina l'astratta applicabilità dell'ergastolo, ma tale circostanza venga “elisa” ai fini sanzionatori da una o più circostanze attenuanti presenti nel caso di specie – ipotesi nella quale l'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. non parrebbe consentire, quantomeno secondo l'implicita ricostruzione dei rimettenti, il “recupero” della pena connesso al rito”.

²⁴ Sul punto, si veda l'opinione espressa dall'Unione camere penali italiane, nel comunicato *“Eliminazione dell'abbreviato per i reati da ergastolo. Fine processo: mai”* del 3 aprile 2019: *“[i]l legislatore, anziché impegnarsi a riflettere sulla compatibilità tra la pena perpetua ed il principio costituzionale per cui la sanzione deve tendere al reinserimento del condannato nella società, interviene perfino sulle norme processuali per assicurarsi che l'ergastolo non possa mai essere evitato”.*

A questo punto, alla Consulta è indirettamente domandato se, alla luce delle questioni poste dai giudici *a quibus*, sia pronta a rimeditare la propria opinione, già precedentemente espressa con l'ordinanza n. 163 del 1992, citata *supra*, e riconoscere che gli apprezzamenti di politica criminale formulati dal legislatore con la novella del 2019 si pongono, invero, in contrasto con il più elementare e fondamentale principio costituzionale di uguaglianza.

Orbene, benché i giudici rimettenti abbiano offerto diversi e validi argomenti a sostegno della censura in relazione all'art. 3 Cost., la Corte, capovolgendo in parte il ragionamento, ha affermato che, se la preclusione all'accesso costituisce il riflesso processuale della previsione edittale della pena dell'ergastolo per quelle ipotesi criminose, allora le questioni di legittimità avrebbero dovuto avere ad oggetto la previsione della pena detentiva perpetua per i reati effettivamente contestati, proprio perché è da tale previsione che deriva la situazione di disuguaglianza. Nessuno dei rimettenti, tuttavia, ha contestato la ragionevolezza della scelta legislativa di comminare l'ergastolo per i titoli di reato per i quali procedono.

Le questioni sulla disparità di trattamento, dunque, a parere della Corte Costituzionale, appaiono prive di pregio poiché dipendono da una chiara, non *irragionevole* né *arbitraria* scelta legislativa, frutto di uno speciale giudizio di disvalore della figura astratta di reato, che si sottrae alle censure dei rimettenti.

Proseguendo nell'analisi delle questioni sollevate, in particolare dal giudice di Napoli, l'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p. è stato pure censurato in riferimento all'art. 24 della Costituzione, che riconosce il fondamentale diritto di difesa. Tale diritto è presidio di tutela di tutte le libertà e si annovera tra "*i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intrinsecamente connesso, con lo stesso principio democratico, l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio*"²⁵.

Il giudice *a quo*, invero, ha ricondotto al diritto di difesa un più specifico diritto di accesso ai riti, per cui "*ogni norma che comprime (o, addirittura, elimina) la possibilità di agire in giudizio o anche la facoltà della scelta procedurale, compresa la possibilità concreta di accedere ai riti alternativi, tra cui il rito abbreviato, potrebbe porsi in contrasto con il principio costituzionale del diritto di difesa nella sua concreta espansione costituzionalmente garantita*"²⁶.

La novella legislativa, dunque, modificando l'art. 438 c.p.p., avrebbe prodotto l'effetto di non consentire *tout court* l'accesso al rito premiale, così, secondo il giudice napoletano, di fatto negando all'imputato il diritto di difesa.

²⁵ Corte Costituzionale, Sentenza 24 gennaio, n. 18.

²⁶ Ordinanza 5 febbraio 2020 della Corte d'assise di Napoli.

La Corte, pur riconoscendo che la facoltà di richiedere riti alternativi costituisce una tra le più incisive modalità di esercizio del diritto di difesa, come, peraltro, confermato da plurime pronunce giurisprudenziali²⁷, ha ritenuto che la mera preclusione a un rito, risultante da una chiara scelta legislativa di politica criminale, non vulneri il nucleo essenziale del diritto stesso²⁸.

Per tali ragioni, non può riconoscersi in capo a ciascun imputato il diritto incompressibile di poter accedere a qualsiasi rito alternativo previsto dall'ordinamento. Il legislatore ben può limitare l'ammissibilità di tali giudizi. Infine, con riferimento al diritto di difesa in relazione ai principi di dignità e riservatezza, il giudice rimettente si è doluto di una ulteriore conseguenza che inevitabilmente discende dalla preclusione al rito: l'imputato diviene, infatti, obbligato a sottoporsi a un giudizio caratterizzato dalla pubblicità delle udienze.

Ebbene, la pubblicità delle udienze, come precisato dalla Corte, è garanzia di imparzialità e obiettività, nonché corollario del principio secondo cui *la giustizia è amministrata in nome del popolo* (art. 101, co. 1, Cost.), e assicura un *giusto processo* (art. 111, co. 1, Cost.). Dunque, non è riconoscibile in capo all'imputato un diritto costituzionale alla celebrazione del processo a porte chiuse, *al riparo dal controllo dell'opinione pubblica*.

Sul punto, le precisazioni della Consulta meritano di essere condivise. La regola della pubblicità delle udienze, difatti, lungi dall'aver una connotazione afflittiva ed essere motivo di stigma per l'imputato, è, piuttosto, elemento di garanzia e di tutela dello stesso. L'istituto della pubblicità del processo, peraltro, non è in concreto relegabile alla mera apertura delle porte dell'aula al fine di accogliere chiunque voglia assistere alle udienze. Il principio di pubblicità, seppur non espressamente previsto nella Carta Costituzionale, è imprescindibile regola di civiltà giuridica e presupposto di una società organizzata democraticamente, in cui si realizza l'obbligo di rendere trasparenti l'operato e la decisione finale del giudice, nonché la necessità di tutela contro una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico²⁹.

Proseguendo, in merito alla compatibilità della disciplina riformata con il principio di presunzione di non colpevolezza, ex art. 27, co. 2, Cost., il giudice piacentino ha considerato che, con la novella, il legislatore abbia voluto dare

²⁷ *Ex multis*, Corte costituzionale, Sentenza 1° dicembre 2014, n. 273; Corte Costituzionale, Sentenza 9 luglio 2004, n. 219.

²⁸ In merito, si veda Corte Costituzionale, Sentenza 28 maggio 2015, n. 95, in tema di patteggiamento: “[l]a facoltà di chiedere l'applicazione della pena non può essere evidentemente considerata una condicio sine qua non per un'efficace tutela della posizione giuridica dell'imputato, tanto è vero che essa è esclusa per un largo numero di reati”.

²⁹ Con riguardo al tema della pubblicità delle udienze, si legga l'interessante saggio di A. Muscella, “Quali confini per la pubblicità delle udienze?”, *Archivio Penale*, 2017, n. 2.

per assunto che l'imputato sia, in ogni caso (e prima di una decisione giurisdizionale), colpevole.

Tale originale censura, tuttavia, non convince neppure il più persuaso contestatore della riforma.

Il dato normativo, difatti, altro non prevede se non uno sbarramento all'accesso al giudizio nella sua fase iniziale, in base a una valutazione formulata dal Pubblico Ministero nel capo di imputazione. Tale addebito, però, passa successivamente al vaglio di altri giudici, che intervengono nelle fasi successive e che ben possono correggerlo.

L'imputazione, infatti, è oggetto di un primo vaglio da parte del Giudice per le indagini preliminari; non solo, la Corte d'assise, nella fase preliminare al dibattimento, ben può ammettere l'imputato al giudizio abbreviato, allorché tale rito gli sia stato erroneamente negato in una fase precedente. Per giunta, lo stesso giudice del dibattimento, allorché all'esito del giudizio non sia stato provato il fatto *oltre ogni ragionevole dubbio* così come presentato dal Pubblico Ministero, ben può *recuperare* con la riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato.

Con riguardo alle censure riferite all'art. 111, co. 1 e 2, Cost., i giudici rimettenti hanno rilevato un contrasto dell'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p. con il principio del giusto processo e, più precisamente, di un processo rapido. Tale norma, del resto, lungi dall'essere una mera disposizione programmatica, costituisce a tutti gli effetti parametro nel giudizio di legittimità costituzionale.

L'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p., così come modificato dalla recente riforma, priva l'imputato della possibilità di accedere a una forma di giudizio che possa consentire il raggiungimento di una decisione rapida.

Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, dunque, la preclusione al rito premiale rende doverosa la celebrazione di processi pubblici avanti alla Corte d'Assise, in cui trova garanzia il diritto di *difendersi provando* e a cui non può che conseguire un carico di lavoro ben più gravoso, nonché una consistente dilatazione dei tempi medi di risoluzione di tali processi³⁰. In merito, peraltro, ben potrebbe obiettarsi che una possibile soluzione all'aumento del carico di

³⁰ Si veda il parere del 6 marzo 2019 espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, che riflette la preoccupazione di una dilatazione dei tempi medi di definizione dei processi a seguito delle modifiche sull'accessibilità del rito abbreviato: “[s]ignificative ricadute potrà avere, sui carichi di lavoro, l’esclusione dei reati puniti con la pena dell’ergastolo da quelli per cui è ammissibile il rito abbreviato avrà sul carico di lavoro delle Corti di Assise, di primo e di secondo grado, competenti a giudicare un maggior numero di reati (v. art. 5 c.p.p.). I dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia, relativi al rapporto tra i procedimenti concernenti reati puniti con la pena dell’ergastolo definiti con rito ordinario e quelli definiti con rito abbreviato [...] indicano una percentuale di procedimenti definiti con rito abbreviato pari al 68% nel 2016 e al 79% nel 2017”.

lavoro consisterebbe nell'ampliamento della pianta organica degli uffici giudiziari, *ça va sans dire*.

La Consulta, invece, ha rammentato (ancora una volta) che solo al legislatore compete la funzione di individuare le soluzioni più idonee per bilanciare le scelte di politica criminale con l'esigenza di raggiungere l'accertamento del fatto e l'eventuale ascrizione delle relative responsabilità.

Così, la Corte ha chiuso la questione affermando che *“alla luce delle legittime finalità perseguite dal legislatore, che secondo la valutazione del legislatore medesimo rendono opportuna la celebrazione di processi pubblici innanzi alle corti di assise per i reati puniti con l'ergastolo [...], non può ritenersi che la dilatazione dei tempi medi di risoluzione dei processi relativi a questi reati, pur certamente prodotta dalla disciplina censurata, determini di per sé un risultato di “irragionevole” durata di tali processi”*.

Infine, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p. in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, poiché la disciplina così riformata preclude ingiustamente l'accesso al rito a determinate categorie di imputati.

A sostegno di tale (per vero scarna) censura, la Corte d'assise di Napoli ha citato la sentenza della Corte EDU (decisione 8 dicembre 2015, Mihail-Alin Podoleanu contro Italia) in cui viene affermato che, se è vero che *“gli Stati contraenti non sono costretti dalla Convenzione [EDU] a prevedere [...] delle procedure semplificate”*, rimane comunque il fatto che, quando tali procedure esistono e vengono adottate, i principi del processo equo impongono di non privare arbitrariamente un imputato dei vantaggi ad esse connessi.

La Consulta, tuttavia, non ha mancato (correttamente) di segnalare come tale censura sia manifestamente infondata per il fatto che la scelta legislativa non sembra comunque incontrare alcun ostacolo sul piano convenzionale.

Così, la Corte Costituzionale, dopo aver affrontato le questioni sollevate dai giudici *a quibus* ha dichiarato: (i.) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, co. 2, Cost., dal Tribunale di La Spezia; (ii.) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27, e 111, co. 1, Cost., dal Tribunale di Napoli; (iii.) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p., nonché dell'art. 3 della legge n. 33 del 2019, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, co. 2, e 111, co. 2, Cost., dal Tribunale di Piacenza; (iv.) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, co. 1-*bis*, c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, dal Tribunale di Napoli; (v.) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, legge 12 aprile 2019, n. 33, sollevata, in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, dal Tribunale di La Spezia.

4. Conclusioni.

Ora, alla luce delle motivazioni proposte nella recente pronuncia della Consulta, non ci si può esimere dal formulare qualche considerazione.

La legge n. 33 del 2019 è, come noto, intervenuta al culmine di un dibattito sulla carenza di proporzionalità delle pene temporanee per i fatti di reato più gravi e, come più volte ricordato, ha sollevato non poche perplessità già in sede di prime riflessioni, e continua tuttora.

È, del resto, contraddittorio questo *trend* legislativo in controtendenza rispetto alla costante incentivazione di strumenti deflattivi del processo penale.

L'immagine proiettata è quella di uno Stato forte che non scende mai a patti con i (più pericolosi) criminali, e i dubbi e le criticità ad essa collegate non si sono certamente affievolite dopo la decisione della Consulta.

Orbene, la Corte, preme evidenziarlo, non ha certamente ignorato che l'obiettivo politico perseguito dal legislatore del 2019 sia stato proprio quello di assicurare una risposta punitiva certa e severa a fatti di particolare allarme sociale.

Tale finalità di politica criminale non trova, peraltro, alcun sostegno da parte della Corte Costituzionale, che, con la propria decisione, lungi dall'avallare le ragioni di una simile disciplina, ben se ne discosta, non qualificandola, tuttavia, come arbitraria o irrazionale.

Il rischio che pare corrersi è quello di accettare che le garanzie costituzionali, alla base del diritto processuale penale, cedano il passo a scelte moralistiche dello Stato a favore di una rigida repressione e stigmatizzazione dei comportamenti delittuosi.

Dalla condivisibile motivazione della Consulta, si coglie, però, un pregevole (e prevedibile) suggerimento. Al fine di scongiurare esiti applicativi discriminatori della disciplina riformata, si dovrebbero sottoporre allo scrutinio della Corte Costituzionale le singole disposizioni sostanziali delle fattispecie incriminatrici, con riguardo alla pena (dell'ergastolo) ivi comminata.

Ebbene, la (tanto criticata) scelta legislativa, consistente nell'individuare le fattispecie di reato da sottrarre all'applicazione del rito abbreviato in base al criterio della gravità del trattamento sanzionatorio, seppur profondamente opinabile, rimane non censurabile sul piano della legittimità costituzionale.

La modalità per scongiurare che il legislatore dia voce al populismo piuttosto che alla Costituzione rimane, quindi, una questione ancora aperta.